

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Doc. IV-ter**  
**n. 13**

## **RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**MARIO MICHELE GIARRUSSO**

**per il reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale  
(diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Tribunale di Trapani**

**il 17 novembre 2020**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato il 17 novembre 2020**

**segretariato generale**



**Da:** Giovanni Baiata <penale.tribunale.trapani@giustiziacert.it>  
**Inviato:** martedì 17 novembre 2020 15:43  
**A:** segretariatogenerale@pec.senato.it  
**Oggetto:** GIARRUSSO MARIO MICHELE - ORDINANZA DI TRASMISSIONE ATTI.  
**Allegati:** GIARRUSSO MARIO MICHELE ORDINANZA TRASMISSIONE ATTI,.pdf

Alla cortese attenzione del Presidente dr.ssa Casellati, d'ordine del Giudice dr. Franco Messina, si trasmettono gli atti relativi al procedimento di cui all'oggetto per la valutazione circa la procedibilità dell'azione penale nei confronti del senatore Giarrusso Mario Michele, nato a Catania il 25.2.1962.

Si resta in attesa delle Vostre determinazioni.

Cordialmente.

L'Assistente Giudiziario Francesca Lenzu



**TRIBUNALE DI TRAPANI**  
**SEZIONE PENALE RITO MONOCRATICO**

Il Giudice monocratico, dott. Franco Messina,

letti gli atti del processo n. 1100/19 R.G. Trib. a carico di Giarrusso Mario Michele, senatore della Repubblica, imputato del delitto di diffamazione commesso in danno di Bosco Biagio, che definiva mafioso, nel corpo di un commento pubblicato sulla testata giornalistica on line “Articolo 21” in data 21 giugno 2016;

udita la richiesta avanzata dalla Difesa dell'imputato che ha invocato l'emissione della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in relazione all'art. 68 co. 1 Cost. o, in subordine, trasmettersi gli atti al Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 3 l. 140 del 20 giugno 2003;

udite le conclusioni rassegnate dal P.M. e dalla Parte Civile

**OSSERVA**

La Difesa dell'imputato chiede l'emissione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 codice delle regole in relazione all'art. 68 co. 1 Cost., deducendo che i fatti oggetto dell'imputazione concernono opinioni espresse da un membro del Senato nell'esercizio delle sue funzioni;

dalla compulsazione delle tavole processuali si ha agio di ricostruire i fatti oggetto dell'imputazione come appresso.

Nel corso di un commento tra l'odierna Parte Civile ed altri soggetti sul fenomeno mafioso, svoltasi sul social network *Facebook*, avente ad oggetto “Da “Mafiopoli a “Gommopli”. La mafia trapanese nell'era di Matteo Messina Denaro”, interveniva il Gianrusso con questo commento “Caspita! Persino i mafiosi intervengono adesso? Siamo proprio alla mafia 2.0..”.



Che, il Bosco, così come il Bologna interlocutore del primo chiedeva al Gianrusso a chi fosse diretta l'espressione incriminata, senza ottenere risposta.

Ciò posto, osserva il Decidente che la richiesta della Difesa di pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 codice di rito non merita accoglimento, difettando nelle dichiarazioni oggetto dell'imputazione il necessario nesso funzionale con la qualità di parlamentare rivestita dall'odierno imputato all'epoca dei fatti.

La nozione di nesso funzionale fra l'opinione espressa e la carica rivestita, in particolare, come precisato anche dalla Corte costituzionale con le note sentenze nn. 10/2000 e 11/2000, si distingue da un labile collegamento della prima con l'attività politica dell'imputato, ma postula che la dichiarazione stessa sia espressione di attività parlamentare.

Per la Consulta, *"l'interpretazione del primo comma dell'art. 68 porta infatti ad escludere, per non trasformare la prerogativa in un privilegio personale (cfr. da ultimo sentenze n. 329 del 1999 e n. 289 del 1998), che sia compresa nella insindacabilità tutta la complessiva attività politica che il singolo membro del Parlamento pone in essere, rientrandovi invece soltanto quella che si manifesta attraverso l'"esercizio" delle funzioni parlamentari"* con l'ulteriore precisazione che *"la mera connessione con la funzione parlamentare, il semplice collegamento di argomento tra attività parlamentare e dichiarazione, la mera comunanza di tematiche, il riferimento al contesto politico parlamentare"*, non costituiscono elementi sufficienti a rendere applicabile la prerogativa dell'insindacabilità.

E' poi noto che l'art. 68 Cost. non debba applicarsi soltanto alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche, ma anche ad ogni altra dichiarazione di divulgazione, di critica, di denuncia politica "connessa alla funzione parlamentare, espletata anche al di fuori del Parlamento" occorrendo tuttavia una sostanziale corrispondenza contenutistica fra l'attività *extra moenia* e quanto già manifestato in un atto parlamentare".



In definitiva, l'analisi della giurisprudenza costituzionale ha fatto emergere la rilevanza di due elementi: un legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima; una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate, non essendo sufficiente né un semplice collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale, né un mero contesto politico entro cui le dichiarazioni *extra moenia* possano collocarsi, né, infine, il riferimento alla generica attività parlamentare o l'inerenza a temi di rilievo generale, pur dibattuti in Parlamento.

Ciò posto, deve rilevarsi che tale corrispondenza non può in alcun modo rinvenirsi con riguardo al contenuto dell'intervento fatto dal Gianrusso sulla discussione tra il Bosco, il Bologna e il Giacalone sul social network.

Infatti, non può esistere alcun nesso funzionale tra il definire mafioso il Bosco e l'attività parlamentare del prevenuto, sicché non può trovare ricetto, *ictu oculi*, l'esimente di cui all'art. 68 co. 1 Cost..

Sulla base delle superiori considerazioni, l'eccezione difensiva sull'applicabilità della garanzia di cui all'art. 68 Cost. va rigettata, imponendosi la trasmissione degli atti del presente procedimento al Senato della Repubblica, Camera di appartenenza dell'imputato al momento del fatto, per le deliberazioni di competenza e la sospensione del presente procedimento.

**P. Q. M.**

Rigetta, nei confronti di Gianrusso Mario Michele, la richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in relazione all'art. 68 co. 1 Cost. avanzata dalla Difesa:



Visto l'art. 3, comma 4, Legge 20 giugno 2003, n. 140, ordina la sospensione del presente procedimento e dispone trasmettersi gli atti ad esso relativi al Senato della Repubblica per la deliberazione di propria competenza sulla sindacabilità delle dichiarazioni di cui all'imputazione.

Rinvia il procedimento all'udienza del 15 febbraio 2021.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Trapani, 17.11.2020

Il Giudice  
  
Franco Messina